



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO

Via molo Marullo n°5 - 98057 Milazzo (ME). Tel. 090/9281110 - Fax. 090/9222612

milazzo@guardiacostiera.it - www.guardiacostiera.it

ORDINANZA n°72/2012

DISCIPLINA DEL DEPOSITO DEGLI ATTREZZI DA PESCA NEGLI AMBITI PORTUALI

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Milazzo:

Visto: L'art.8 del Reg. CE 404/2011 del 08.04.2011, recante le modalità di applicazione del Reg. CE 1224/09, che nell'ambito di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca e, in particolare, le prescrizioni sull'obbligo di marcatura ed identificazione degli attrezzi da pesca;

Visto: Il Decreto Legislativo n°04 del 09 Gennaio 2012, recante le nuove norme sulla disciplina della pesca marittima;

Visto: Il D.P.R. del 02 ottobre 1968 n°1639 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto: Il Op. Prot. n°03.02/0069941 datato 21 .07.2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto Iii – Ufficio 2°;

Visto: Il Op. Prot. n°03.02/0085762 datato 15.09.2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto Iii – Ufficio 2°;

Visto: Il Op. Prot. n°03.02/0115517 datato 13.12.2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto Iii – Ufficio 2° - relativo alla marcatura ed identificazione dei pescherecci e degli attrezzi da pesca;

Vista: La Circolare prot. N°004187 datato 22.11 .2011 della Direzione generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura inerente la nuova disciplina sulla marcatura dei pescherecci e degli attrezzi da pesca in vigore dal 01 Gennaio 2012

Ritenuto: opportuno regolamentare l'identificazione ed il deposito temporaneo degli attrezzi da pesca nei porti e negli approdi del Circondario Marittimo di Milazzo, anche ai fini del controllo della gestione degli attrezzi da pesca e della sicurezza portuale;

ORDINA

Articolo 1

(Campo di applicazione e finalità provvedimento)

Il presente provvedimento disciplina l'attività in materia di deposito di attrezzi da pesca nell'ambito dei porti e degli approdi del Circondario di Milazzo.

Articolo 2

(Prescrizioni)

E' vietato depositare qualsiasi tipo di attrezzo da pesca sul pubblico demanio marittimo, nei porti e negli approdi del Circondario Marittimo di Milazzo.

In deroga al comma precedente, esclusivamente in prossimità delle zone riservate all'ormeggio delle unità da pesca, destinate come da vigenti Ordinanze, e per il tempo strettamente necessario alle operazioni d'imbarco, sbarco, sostituzione e/o riparazione, è possibile depositare i predetti attrezzi da pesca, con le modalità e le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza.

Gli attrezzi da pesca di cui al precedente comma dovranno, comunque, essere conformi alle caratteristiche previste dal Reg. CE 1967/06 e successive modifiche ed integrazioni, e soddisfare le caratteristiche di marcatura degli stessi previste dall'Art. 8 del Reg. CE 404/11, citato in premessa, per la dovuta e pronta identificazione dei proprietari degli stessi, con la presenza di una targhetta non deteriorabile indicante le informazioni richieste.

Articolo 3

(Modalità)

Le modalità di deposito degli attrezzi da pesca, di cui al precedente articolo, sono le seguenti:

- Non dovranno in nessun modo ostacolare il libero passaggio lungo le strutture portuali, gli approdi o il pubblico demanio marittimo;
- Dovranno essere posizionati in contenitori/basi rialzate dal suolo per non venire in alcun modo a contatto con il suolo pubblico;
- Dovranno essere coperti con appositi teli, adeguatamente assicurati agli stessi;
- Dovranno essere dotati di segnali e/o catarifrangenti che ne permettono l'individuazione e la visibilità anche durante le ore notturne;
- Dovranno essere distanziati adeguatamente, allo scopo dei poterli definire nel numero e nella quantità, nonché di non confonderli con un unico attrezzo di misura eccedente al consentito;
- Dovranno essere ripuliti da qualsivoglia residuo di esca e/o di cattura al fine di garantire l'assenza di complicazioni di carattere igienico/sanitario;
- Dell'avvenuto deposito dovrà essere data tempestiva comunicazione, anche verbale, alla Capitaneria di Porto, informando nell'occasione, anche del tempo di stoccaggio e della data di prevista rimozione.

Articolo 4

(Rimozione)

L'individuazione di attrezzi non conformi a quanto disciplinato, verrà trattata con la rimozione coatta degli stessi, in quanto assimilabili a rifiuti speciali, con costo di smaltimento a carico del contravventore ovvero, qualora ignoto, a cura dell'Ente Comunale.

Articolo 5

(Rispetto dell'Ordinanza)

Le procedure e le disposizioni previste dalla presente Ordinanza danno concreta applicazione degli adempimenti posti in capo all'Autorità Marittima e contemplati nella citata normativa, in premessa richiamata, finalizzati al controllo sull'esattezza delle procedure di marcatura degli attrezzi da pesca e del loro stoccaggio negli ambiti portuali, negli approdi e sul pubblico demanio marittimo.

Articolo 6

(Disposizioni Sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi dell'Art.1161 del Codice della Navigazione per abusiva occupazione di spazio demaniale ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, saranno anche in concorso con le altre fattispecie, perseguiti amministrativamente ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett. i) del D. Lgs. 04 del 09 Gennaio 2012, nonché dell'Art. 1174 del Codice della Navigazione.

Articolo 7

(Disposizioni Finali)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si rimanda a quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, richiamata in premessa.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

La pubblicità della stessa verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto e degli Uffici dipendenti, nonché con l'inclusione nella pagina ordinanza, del sito istituzionale www.guardiacostiera.it.

Milazzo, 18/12/2012

f.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fabrizio COKE